



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di ASIGLIANO

Piazza Vittorio Veneto - 13032 Asigliano V.se (VC)
Tel: 0161 36 117 – C.M.: VCIC80100A – C.F.: 940 233 800 289
PEO: vcic80100a@istruzione.it - PEC: vcic80100a@pec.istruzione.it
www.icasigliano.gov.it



Circolare N. 26

Asigliano, 08/10/2019

Ai docenti che hanno superato
l'anno di prova nell'a.s. 2018/19

Oggetto: Domanda di ricostruzione della carriera

Si informa che è disponibile l'istanza polis "Richiesta di Ricostruzione Carriera" per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2019."

Chi chiede la ricostruzione di carriera

Può chiedere la ricostruzione di carriera il personale della scuola che ha superato l'anno di prova e ha avuto la conferma in ruolo.

La ricostruzione di carriera serve a far valutare il servizio a tempo determinato e in altro ruolo, svolto dal docente prima dell'immissione nel ruolo di attuale appartenenza. In questo modo si determinerà la fascia stipendiale di appartenenza. La prescrizione è di 10 anni di (5 ai fini economici).

Modalità di presentazione domanda ricostruzione: a chi va notificata?

La domanda di ricostruzione va presentata alla scuola di titolarità.

La legge n. 107/2015 prevede che la domanda debba essere presentata dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico.

La modalità di invio è telematica, attraverso il servizio messo a disposizione dal MIUR sul portale Istanze Online. Il docente dovrà accedere alla funzione "Dichiarazione Servizi" e aggiungere l'elenco dei servizi espletati utili nell'ottica di una corretta ricostruzione di carriera. La scuola destinataria dell'istanza provvederà, entro il 28 Febbraio dell'anno successivo, a svolgere le dovute verifiche presso le amministrazioni e le istituzioni scolastiche alle quali l'istanza fa riferimento e, se queste confermano il servizio prestato, emette il decreto di ricostruzione a favore del docente richiedente.

Quali periodi di servizio sono validi

L'articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 indica i servizi che vanno riconosciuti.

Ricordiamo che i primi quattro anni di servizio pre – ruolo o altro ruolo vengono valutati per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi, invece, sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93